

8826

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto concernente la concessione d'un sussidio federale straordinario per la costruzione di una scuola tecnica superiore d'agraria

d'un disegno di legge sulle scuole tecniche superiori d'agraria

(Del 16 agosto 1963)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Siamo onorati di sottoporvi un messaggio concernente la costruzione d'una scuola tecnica intercantonale superiore di agraria, illustrante contemporaneamente un disegno di decreto federale sulla concessione d'un sussidio straordinario per la sua costruzione e un disegno di legge su dette scuole.

A. La formazione professionale nell'agricoltura

La legge federale del 3 ottobre 1951¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) disciplina negli articoli da 5 a 15 la formazione professionale.

Sono considerate le seguenti possibilità:

- tirocinio agricolo con esame finale e corsi complementari;
- scuole d'agricoltura e scuole speciali per la lavorazione del latte, scuole di giardinaggio, di orticoltura, di frutticoltura, di viticoltura, d'utilizzazione della frutta e dell'uva, d'avicoltura, come pure scuole speciali concernenti altri rami dell'agricoltura;
- esami professionali,
- esami di maestro agricoltore.

1) RU 1955, 1133 (A XVI A 1).

Inoltre, in virtù di detta legge, possono essere concesse delle borse per promuovere lo studio presso la sezione d'agricoltura della Scuola politecnica federale.

Salvo la formazione universitaria, tutte le altre sono intese a preparare i futuri capi d'azienda ai loro molteplici compiti. Non sono invece previste delle scuole professionali agricole di grado superiore. Ma da quando fu varata questa legge le cose sono mutate alquanto. Il bisogno d'una solida formazione in tutti i settori dell'agricoltura si fa sempre più impellente, specialmente in seguito alla profonda evoluzione delle tecniche di produzione. Solo le aziende adeguatamente attrezzate e d'una certa capacità possono garantire un reddito sufficiente ad una famiglia di agricoltori. Con soddisfazione possiamo accertare che la nuova generazione rurale approfitta sempre più diffusamente delle possibilità di perfezionamento. Tuttavia le nostre scuole d'agricoltura, sovraccaricate, in molte località, da un numero troppo elevato d'allievi e di compiti da adempiere, non sono in grado d'impartire quell'insegnamento approfondito che sarebbe auspicabile. Perciò è comprensibile che i giovani contadini insistano affinché siano loro offerte uguali possibilità di perfezionamento come negli altri settori economici.

Tutte le attività collegate all'agricoltura, la ricerca, l'assistenza, le cooperative agricole e le future imprese comuni richiedono dei quadri qualificati. La direzione delle grandi aziende, adeguate ai tempi moderni, è condizionata da una formazione completa e approfondita dei capi. Uguali richieste sorgono dalle industrie più o meno affini all'agricoltura. Inoltre sia la cooperazione tecnica internazionale sia l'aiuto ai paesi in via di sviluppo domandano dei collaboratori formati. Per questi motivi il promovimento della formazione della giovane generazione nel settore agricolo è altrettanto importante quanto negli altri settori.

Nel rapporto finale dell'aprile 1959, allestito dalla commissione per il promovimento della nuova generazione tecnica e scientifica, il dr. M. Hummler, delegato del Consiglio federale alle occasioni di lavoro, ed i suoi collaboratori hanno fatto risaltare l'ingenza della richiesta di giovani lavoratori qualificati, da parte della nostra economia. Detto rapporto ha suscitato numerosi commenti nella stampa. Esso mette in evidenza le preoccupazioni dei nostri industriali. I capitoli principali dimostrano che i bisogni dell'agricoltura sono paralleli a quelli degli altri settori economici. Nel rapporto si dice che il potenziale di mano d'opera agricola, compresi anche i contadini delle regioni di montagna, dovrebbe essere molto più intensamente sfruttato, cercando di meglio scoprire le capacità latenti e risvegliando le vocazioni (Rapporto pagina 5). Inoltre si raccomanda di non privare questo ceto dei suoi migliori elementi, essendo molto più opportuno e augurabile che i figli dei contadini mettano le loro prestazioni qualificate, al

servizio dell'agricoltura, affinché essa possa far fronte alle esigenze moderne. Gli avvertimenti lanciati dai rappresentanti dell'agricoltura ed intesi ad impedire che la nuova generazione industriale venga reclutata nel ceto agricolo appaiono invero pertinenti.

Le cerchie responsabili della formazione professionale agricola hanno da allora intrapreso tutto il possibile al fine di poter assicurare alla nuova generazione del settore agricolo un'adeguata qualificazione. Esse propongono ora la creazione d'una scuola tecnica superiore d'agraria che rappresenti un gradino intermedio tra la scuola d'agricoltura e la sezione dell'Agricoltura della Scuola politecnica federale.

B. La creazione d'una scuola tecnica superiore d'agraria

Nell'autunno del 1959, l'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi inviava ai capi dei Dipartimenti cantonali dell'agricoltura alcune proposte concernenti la creazione di una scuola tecnica superiore d'agraria comprendente sezioni di formazione generale e sezioni di specializzazione.

All'inizio del 1960, la conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura accettava le proposte concernenti detta scuola e raccomandava alla Divisione dell'agricoltura di eseguire uno studio su detto problema.

I risultati di questo studio furono esaminati nel 1961 da una commissione espressamente nominata dalla sopraccitata conferenza. Essa allestiva un rapporto che fu accettato dalla conferenza assieme al disegno di concordato cantonale.

Da detto rapporto ricaviamo quanto segue:

a. La domanda di tecnici agronomi

Anzitutto fu esaminato quale fosse il fabbisogno di tecnici agronomi con formazione simile a quella degli altri tecnici.

Si constatò, per prima cosa, che il numero degli ingegneri agronomi è nettamente insufficiente a coprire la richiesta odierna e futura. Inoltre detti ingegneri dovrebbero limitarsi a svolgere quei lavori che sono all'altezza della loro formazione. L'esecuzione di lavori richiedenti una formazione meno elevata dovrebbe essere attribuita ai tecnici agronomi.

Essi dovrebbero svolgere le seguenti mansioni:

1. Ricerca: assistenza presso le stazioni sperimentali agricole federali;
2. Insegnamento: maestri agricoltori o insegnanti specialisti presso le scuole complementari e quelle professionali agricole;

3. Assistenza: collaboratori dell'ingegnere agronomo in qualità di assistenti tecnici e consulenti specialmente nelle regioni di montagna.
4. Organizzazioni agricole e commercio privato: tecnici specializzati e consulenti per i diversi settori: concimi, sementi, foraggi, prodotti fitosanitari, macchine agricole ecc., o gerenti di succursali, magazzini ecc.
5. Aziende agricole: capi azienda, direttori dei lavori, amministratori ecc.;
6. Amministrazione pubblica e privata: ispettori controllori collaboratori specializzati;
7. Industria lattiera: ispettori, direttori tecnici delle aziende, consulenti per caseifici e latterie;
8. Cooperazione tecnica: assistenti e periti.

Il fabbisogno è stimato a ca. 60-80 tecnici agronomi, vale a dire circa due tecnici per ogni ingegnere agronomo.

Il fabbisogno normale d'ingegneri agronomi per il nostro paese è stimato a circa 40 all'anno. In realtà però negli ultimi anni ne furono diplomati da 12 a 37 l'anno. Sia le nostre scuole d'agricoltura sia i diversi servizi pubblici faticano pertanto a reclutare detto personale.

Negli altri settori in cui si formano sia ingegneri sia tecnici, il rapporto fra le due professioni, secondo i dati forniti dal delegato alle possibilità di lavoro e da altre fonti, è il seguente:

Anno	Diplomati presso le scuole tecniche superiori svizzere	Diplomati presso la SPF e EPUL	Rapporto
1956	661	321	2 : 1
1957	751	335	2,3 : 1
1958	777	358	2,2 : 1
1959	817	552	1,5 : 1
1960	892	617	1,5 : 1

Nelle cerchie industriali si pensa che sarebbe opportuno ristabilire la proporzione di 2 o 2,5 tecnici per ogni ingegnere.

All'estero la professione del tecnico agronomo è conosciuta già da parecchi anni. Citiamo ad esempio la Germania con 14 scuole superiori d'agricoltura e la Finlandia con due scuole e 175 allievi ripartiti su un ciclo di studi biennale. Il livello d'insegnamento di queste scuole corrisponde a quello previsto per la nostra scuola tecnica superiore d'agraria.

b. Frequenza probabile

È assai difficile pronosticare con esattezza quale sarà la frequenza alla futura scuola tecnica superiore. All'estero, circa il 7 per cento degli allievi delle scuole d'agricoltura continuano la loro formazione presso una scuola simile a quella tecnica superiore. Un'inchiesta condotta durante l'inverno 1960/61 presso le nostre scuole d'agricoltura ci farebbe presumere una frequenza pari almeno al 10 per cento. Siccome i diplomati delle nostre scuole d'agricoltura sono, circa 1200 all'anno, contando su una frequenza del 5 per cento alla scuola tecnica superiore si arriverebbe ad un totale di 60 allievi per corso e su una del 7 per cento, a 84 allievi.

Siamo dell'opinione che bisognerebbe ammettere al corso iniziale 80 allievi. Calcolando uno scarto del 10 per cento, i diplomati sarebbero circa 72 all'anno.

Più arduo è fare un pronostico circa la frequenza ai corsi speciali. Si può tuttavia supporre che almeno la metà di coloro che frequentano il corso normale vorranno poi specializzarsi in uno o più settori. Bisogna perciò prevedere due o tre corsi speciali da tenersi contemporaneamente secondo la richiesta e il numero degli iscritti. Al minimo questi dovrebbero essere da 8 a 10.

Ricapitolando, la scuola tecnica superiore d'agraria dovrebbe poter ospitare circa 80 allievi del corso normale e 40 dei corsi speciali. A questo totale di 120 vanno ancora aggiunti 20 posti di riserva.

Crediamo di non aver esagerato con i nostri pronostici, tanto più che taluni prevedono una frequenza superiore e propongono già di portare a 100 le ammissioni al corso normale.

c. Il problema linguistico

È stata esaminata la questione concernente la creazione di due scuole tecniche superiori, una per gli allievi di lingua tedesca e una per quelli di lingua francese, nonchè il problema per l'insegnamento in lingua italiana.

L'esiguo numero degli allievi in lingua francese previsto esclude la possibilità di creare una scuola in detta lingua perchè nè i corsi normali nè quelli speciali potrebbero essere frequentati regolarmente. Per contro bisogna fare tutto il possibile affinché gli allievi possano seguire i corsi

nella lingua materna. È stata perciò inclusa nel corso normale una classe di lingua francese.

Per i corsi speciali pensiamo che risulterà estremamente difficile raggruppare da 8 a 10 allievi di lingua francese interessati contemporaneamente allo stesso corso, onde occorrerà richiedere, per l'ammissione alla scuola, la conoscenza di almeno una seconda lingua ufficiale. Gli allievi dovrebbero poter seguire i corsi sia in francese sia in tedesco sotto la guida di capaci insegnanti bilingui. Quanto ai giovani ticinesi, si prevede di facilitare loro la preparazione all'esame di ammissione e l'entrata in una classe di lingua tedesca o francese. Gli esami di diploma dovranno tuttavia essere dati in una delle due lingue principali. Crediamo che, grazie a queste misure, il problema linguistico non rappresenterà un ostacolo insormontabile.

La soluzione che auspichiamo sarebbe quella della creazione di una scuola unica ben attrezzata in laboratori, officine, sale d'esercizio, seminari e provvista d'un personale d'insegnamento altamente qualificato.

d. Piano degli studi e insegnamento

Sono previste le seguenti condizioni d'ammissione:

- età minima: 21 anni compiuti,
- certificati di fine tirocinio in un ramo agricolo oppure almeno 3 anni di pratica agraria,
- certificato finale (diploma) d'una scuola d'agricoltura o d'una scuola agraria specializzata oppure, in via eccezionale, una formazione equivalente,
- certificato di buona condotta,
- esame d'ammissione nelle seguenti materie: lingua materna, calcolo, chimica, fisica, zoologia e botanica.

L'insegnamento comprende un corso normale di due semestri e un corso speciale di uno o due semestri.

Sono intanto previste le seguenti sezioni speciali:

- consulenza agricola, insegnamento agricolo e organizzazione del lavoro,
- fitologia (produzione e protezione delle piante),
- zootecnia,
- agromeccanica,
- economia lattiera,
- amministrazione e gerenza di cooperative e associazioni agricole.

Una commissione di periti ha già studiato il programma d'insegnamento per il corso normale e quello speciale. I due semestri del corso nor-

male comprendono in totale 36 settimane di frequenza di 40 ore, cioè complessivamente 1440 ore; un terzo dedicato all'insegnamento generale e il rimanente a quello tecnico.

La ripartizione linguistica sarà di circa 15 allievi di lingua francese e da 65 a 70 di lingua tedesca. Perciò si formeranno, per l'insegnamento generale, tre classi di tedesco e una di francese.

Terminata detta prima fase di studio si potrà procedere alla specializzazione. La durata di questi corsi dipenderà dal ramo scelto. Il corso bisemestrale di economia lattiera formerà alternativamente i tecnici di casearia e quelli di latteria. Una classe normale di questo corso sarà composta da 6 a 8 allievi. È possibile l'ammissione diretta a questi corsi dalle scuole di economia lattiera. L'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di tecnico agronomo avverrà dopo che l'allievo avrà assolto almeno tre semestri, presentato un lavoro di diploma e fornito la prova di possedere l'esperienza pratica necessaria. I particolari saranno stabiliti dagli organi del concordato.

Il titolo attribuito dalla scuola sarà protetto dalla legge, di cui alleghiamo il disegno.

Non escludiamo di dover introdurre in futuro nuove sezioni speciali rispondenti all'evoluzione dell'agricoltura. L'allievo dovrà abituarsi a svolgere il suo lavoro in modo indipendente. Egli imparerà a studiare da sé e a organizzare la sua attività in modo ordinato. I lavori di seminario, di laboratorio e quelli esterni occuperanno la parte più importante dell'insegnamento. Per principio e secondo le possibilità, il lavoro sarà svolto in piccoli gruppi formati secondo i convergenti interessi.

e. Vitto e alloggio per gli allievi

Tutti i direttori delle scuole d'agricoltura da noi interpellati affermano l'indispensabilità d'una scuola tecnica superiore con convitto. Inoltre, secondo il parere delle autorità comunali di Zolllikofen, sarebbe praticamente impossibile trovare degli alloggi sufficienti nel Comune pagando una pigione relativamente elevata. È stato perciò previsto un convitto provvisto dei locali occorrenti come refettori, sale di lavoro e di ricreazione, camere o dormitori. Esso dovrà offrire, a modico prezzo, un ambiente ideale per il lavoro individuale e di gruppo.

La frequenza al convitto è facoltativa.

C. Altre istituzioni da affiancare alla scuola tecnica superiore

Alla nuova scuola tecnica superiore dovranno essere annessi quegli istituti che per associazione logica vi appartengono.

Si tratta dei seguenti:

a. Una centrale intercantonale per il materiale d'insegnamento agricolo

Essa esaudirebbe un desiderio lungamente maturato in seno ai direttori delle scuole d'agricoltura i quali la intendono come mezzo per migliorare i manuali d'insegnamento e perfezionare i sistemi audiovisivi. La nuova scuola tecnica offrirà gratuitamente alcuni locali a detta centrale. Essa si amministrerà indipendentemente e la sua direzione sarà affidata all'associazione svizzera degli ingegneri agronomi che si è sinora occupata dell'edizione dei manuali d'insegnamento. Il fatto che la centrale sia ospitata gratuitamente nella scuola tecnica superiore non pregiudica la eventuale assegnazione di sussidi federali.

b. Il seminario pedagogico per la formazione completa degli insegnanti d'agricoltura

I direttori cantonali dell'agricoltura hanno chiesto all'associazione svizzera degli ingegneri agronomi di occuparsi della formazione pedagogica degli insegnanti, siano essi accademici o no, affinché possiedano le conoscenze indispensabili per l'esercizio delle loro funzioni.

La sezione dell'agricoltura della Scuola politecnica federale ha introdotto, a contare dal 1958, un corso facoltativo di pedagogia di 120 ore. Ci saranno perciò sempre degli ingegneri agronomi i quali non essendosi decisi per tempo sulla frequenza a detto corso si troveranno senza la formazione richiesta. Si prevede perciò di permettere a quest'ultimi di colmare, all'occorrenza, la lacuna frequentando detto corso presso la scuola tecnica superiore.

Inoltre anche gli altri insegnanti e direttori dei lavori privi di formazione accademica potranno acquisire in detti corsi le nozioni pedagogiche minime. Saranno anche tenuti dei corsi speciali di perfezionamento. Questi concerneranno specialmente l'adozione di nuovi programmi d'insegnamento. Si prevedono poi dei corsi agricoli per gli altri insegnanti e dei corsi generali di pedagogia per coloro che fossero completamente digiuni in questo campo.

Data la diversità dei corsi da organizzare si prevede che durante il semestre estivo ci sarà sempre almeno una classe che assolve un corso speciale. Gli esercizi pratici si svolgeranno poi nelle singole scuole d'agricoltura. L'associazione svizzera degli ingegneri agronomi è responsabile del seminario.

c. Corsi internazionali

I corsi internazionali organizzati dalla Confederazione o da essa promossi non potrebbero trovare migliori condizioni di lavoro, d'alloggio e di vitto.

D. Sede della scuola e edifici previsti

a. La sede

La nuova scuola deve essere un istituto autonomo, sito in campagna con a disposizione alcuni ettari di terreno per le dimostrazioni e gli esercizi pratici. Possibilmente essa dovrebbe essere collegata ad una scuola di agricoltura già esistente per poter usufruire del bestiame, delle macchine e dei terreni senza dover tenere una fattoria propria. Inoltre la sua sede ha da essere in posto di facile accesso per tutte le parti del paese.

La conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha deciso di costruire la nuova scuola nel Canton Berna accettando, l'8 novembre 1961, un'offerta del seguente tenore:

1. Il Cantone di Berna mette a disposizione per la costruzione della scuola tecnica superiore d'agricoltura la parcella di « Meilen » di 400 are della scuola d'agricoltura di Rütli. Su detta parcella graverà un diritto di superficie, senza però che ne venga computato interesse alcuno. La cessione di questo terreno sarà perfezionata in un contratto di superficie.

Il Consiglio di Stato constata solamente che il prezzo venale di detto terreno ammonta a almeno fr. 30.— per m².

2. Sono messe a disposizione della scuola tecnica superiore 350 are di terreno confinante con la parcella di Meilen, per gli esperimenti, gli esercizi pratici e le dimostrazioni.

L'utilizzazione di detta superficie sarà regolata mediante un contratto con la scuola di Rütli-Zollikofen.

3. Il Consiglio di Stato è pronto a presentare al momento opportuno al Gran Consiglio una proposta concernente la votazione popolare circa la partecipazione del Canton Berna alle spese di costruzione della scuola in questione per un importo di 3 milioni di franchi.

4. Il Consiglio di Stato autorizza la direzione delle finanze e dell'agricoltura ad iniziare le pratiche con le autorità federali e cantonali per l'allestimento del contratto di superficie e d'utilizzazione come anche per mettere a disposizione il terreno di costruzione.

Il numero 3 di quest'offerta è stato modificato in seguito e il contributo alle spese di costruzione ridotto a 2,5 milioni, semprechè il Canton Berna partecipi anche alla ripartizione proporzionale delle spese di costruzione fra i Cantoni secondo la chiave allegata alla fine del concordato.

La regione di Zollikofen è quella che più si presta alla realizzazione del progetto, data la sua situazione centrale, facilmente accessibile e vicina alla frontiera linguistica. La scuola di Rütli inoltre è perfettamente attrezzata sia nel reparto di tirocinio sia in quello di dimostrazione e di-

sponde di macchine e locali diversi. Inoltre le scuole d'economia lattiera e d'avicoltura sorgono nelle sue immediate vicinanze. A Zollikofen vi sono degli importanti depositi agricoli e la vicina Berna è sede di numerose organizzazioni agricole, come anche d'una facoltà di veterinaria e della stazione sperimentale agricola di Liebefeld che possono fornire insegnanti specializzati. Sempre nelle vicinanze vi sono sia un seminario pedagogico sia una scuola d'economia domestica che in caso di necessità potrebbero formare i tecnici per l'insegnamento agricolo di grado inferiore.

b. Edifici previsti

Sono stati eseguiti degli studi speciali per stabilire il numero e la capienza dei locali occorrenti. La direzione delle costruzioni federali propone un gruppo d'edifici moderni che pienamente si addicono all'estetica della zona. Tenuto conto del programma d'insegnamento e delle esigenze dei servizi come anche del fatto che il terreno in questione è sito tra la ferrovia ed il bosco è stata prevista la costruzione di diversi gruppi d'edifici che formano un assieme armonioso. Essi sono:

aa. Il gruppo scolastico

Gli auditorii devono essere adeguati all'insegnamento che vi sarà impartito. I laboratori e le sale d'esercizio saranno raggruppati nelle immediate vicinanze degli uffici dei professori. Gli auditorii serviranno contemporaneamente ad ospitare le collezioni. Detto gruppo occuperà una superficie complessiva di 3341 m².

bb. Convitto

All'uopo è previsto un edificio di 11 piani che offrirà l'alloggio a 140 allievi, al direttore, al vicedirettore e al personale. Al pian terreno e nell'interrato saranno installati i locali ausiliari indispensabili. La superficie complessiva di questo gruppo sarà di 3600 m².

cc. Officine e rimesse

Le officine dovranno essere molto spaziose alfine di permettere agli allievi di eseguire i più importanti lavori di manutenzione alle macchine agricole e ai vari tipi di trattori e di effettuare piccole riparazioni e smontaggi per approfondire le proprie conoscenze. Inoltre deve essere riservato uno spazio notevole da adibirsi a rimessa e deposito (superficie complessiva 855 m²).

dd. Abitazioni di servizio e centrale del materiale scolastico agricolo
Superficie complessiva prevista 396 m².

ee. Sala d'esposizione e dimostrazione

Oltre che per le esposizioni periodiche e le dimostrazioni questa sala dovrà servire anche da palestra. Superficie prevista 383 m².

c. Preventivo per le costruzioni

Secondo l'indice dei prezzi nel mese d'agosto 1961 (237,1) la spesa per le costruzioni previste, calcolata sulla cubatura conformemente alle norme d'organizzazione, ammonta a 7,6 milioni di franchi per gli edifici e 0,9 milioni per il mobilio. Alla spesa complessiva di 8,5 milioni di franchi bisognerà ora aggiungere il rincaro che nel mese di maggio 1963 si calcolava in ragione di circa il 16,7%.

E. Finanziamento

a. In generale

La conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha proposto di ripartire le spese come segue:

Confederazione	3 milioni di franchi
Cantone di Berna	2,5 milioni di franchi
Cantoni (Bernà compreso)	3 milioni di franchi
Totale	<u>8,5 milioni di franchi</u>

I portavoce cantonali hanno dichiarato che senza il contributo federale la realizzazione del progetto cadrebbe. Perciò si è tenuto conto di questo sussidio nell'allestimento dello specchietto allegato al concordato intercantonale.

b. Partecipazione della Confederazione

Per le nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti destinate esclusivamente alla formazione professionale, la legge sull'agricoltura prevede all'articolo 14, capoverso 1, numero 5, un contributo che non deve superare i 200.000 franchi in ogni singolo caso. Uguale disposizione, concernente le scuole delle arti e mestieri, è contenuta nella legge sulla formazione professionale del 26 giugno 1930¹⁾ Il disegno riveduto di detta legge prevede un sussidio federale massimo del 20 per cento o fino a 500.000 franchi per ogni singolo caso. Le Camere federali hanno modificato quest'ultima disposizione. Il Consiglio degli Stati ha stabilito il sussidio ad un massimo di un milione e mezzo di franchi ed il Consiglio nazionale a due milioni di franchi per ogni singolo caso.

1) CS 4, 35 (A VIII A 3).

La formazione dei quadri medi dell'agricoltura è sensibilmente arretrata in paragone a quella dei quadri dell'industria e dell'artigianato, e proponiamo perciò che la Confederazione assegni un sussidio straordinario. La sua partecipazione è fondata sull'interesse che essa ha nel miglioramento della formazione del settore agricolo. Occorre ricuperare il tempo perduto. Sono inoltre da considerare i seguenti punti:

- aa. Su 8-10 classi della futura scuola tecnica almeno due saranno di assistenti agricoli, la cui formazione può essere sussidiata dalla Confederazione fino in ragione del 90%;
- bb. Ogni estate si formerà almeno una classe composta d'insegnanti agricoli, ingegneri agronomi, e allievi non diplomati di altre scuole agricole che vorranno perfezionare la loro formazione pedagogica o tecnica. Questa formazione speciale potrà essere sussidiata fino in ragione del 90%, perchè risponde a un urgente bisogno e colma una lacuna.
- cc. Conformemente al desiderio espresso dalle cerchie interessate, la centrale intercantonale del materiale scolastico agricolo sarà ospitata gratuitamente presso la scuola tecnica superiore.
- dd. La Confederazione è inoltre interessata alla costruzione della scuola tecnica superiore per meglio adempiere ai suoi compiti e obblighi internazionali. Detta scuola permetterà di organizzare in modo più razionale i corsi internazionali, come quelli concernenti l'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Si tratta in particolare dei corsi del servizio per la cooperazione tecnica, organizzati per i paesi in via di sviluppo e i cui partecipanti soggiornano per parecchi mesi in Svizzera (CATA), come anche dei seminari internazionali indetti per completare la formazione professionale degli insegnanti d'agricoltura (CIEA).

Per i motivi sopraccitati, la conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha stimato che la Confederazione dovrebbe prestare un contributo di almeno 3 milioni di franchi, senza che si menomi il principio federalistico e l'obbligo dei Cantoni di provvedere alla formazione dei giovani.

Giudichiamo perciò che il sussidio di 3 milioni chiesto alla Confederazione è più che giustificato.

c. Partecipazione dei Cantoni e ripartizione degli oneri

aa. Contributo straordinario del Canton Berna

Come già innanzi esposto, il Cantone di Berna presta un contributo di 2,5 milioni di franchi e mette a disposizione una parcella di circa 400 are, gratuitamente e con un diritto di superficie per 99 anni. Inoltre detto Cantone sopporta le spese per la costruzione delle strade d'accesso, delle tubazioni d'acqua e della canalizzazione di scarico. Complessivamente le prestazioni del Canton Berna sono da valutare a circa 4 milioni di franchi.

bb. I contributi degli altri Cantoni

Fra le tante varianti proposte per la ripartizione delle spese di costruzione e d'istallazione della nuova scuola, la conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha scelto una chiave che considera i seguenti fattori:

- la popolazione agricola nell'anno 1950,
- la superficie agricola utile, nell'anno 1955, senza le foreste ed i pascoli,
- l'indice della capacità finanziaria dei Cantoni.

Al momento non sono disponibili rilievi statistici più recenti di quelli soprammenzionati.

I Cantoni che non sottoscrivono la loro parte o che la sottoscrivono ma non la versano dovranno ove occorra, effettuare presso una banca un prestito ipotecario sulla proprietà della nuova scuola tecnica superiore di agricoltura.

Qualora un Cantone non aderisse al concordato, dovrà contribuire alle spese di costruzione in ragione di 10 fr. al giorno per ogni allievo in esso domiciliato. Le domeniche ed i giorni festivi durante il semestre contano come giorni di scuola.

F. Finanziamento delle spese d'esercizio

a. In generale

Le spese d'esercizio comprendono quelle per l'insegnamento, il convitto, l'amministrazione, la manutenzione degli edifici, e il rinnovo del materiale e delle istallazioni.

Allo stato attuale dei lavori preparatori è pressochè impossibile prevedere con esattezza queste cifre. Tuttavia basandoci sulle cifre sopportate per le scuole d'agricoltura è possibile, grosso modo, stabilire almeno l'ordine di grandezza di queste spese.

Le spese probabili per quattro classi del corso normale e tre dei corsi speciali ammontano, comprese le prestazioni sociali, a circa:

	Franchi
per l'insegnamento	350 000
per il convitto	260 000
per l'amministrazione	150 000
per la manutenzione	<u>140 000</u>
in totale	<u>900 000</u>

La ripartizione di queste spese è regolata dal concordato.

b. La partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio

La legge sull'agricoltura e l'ordinanza concernente la formazione professionale e le ricerche agrarie prevedono, per le scuole speciali di carattere intercantonale, un sussidio massimo del 50% delle spese riconosciute. Siccome i futuri allievi della scuola tecnica superiore d'agricoltura proverranno da tutti i Cantoni, la Confederazione può senz'altro riconoscere il futuro stabilimento come scuola speciale ai sensi della legge e ordinanza sopraccitate. Si verrebbe così ad aver sussidiata una parte delle spese di esercizio, segnatamente quelle per l'insegnamento e per l'acquisto di materiale, in ragione di circa 200 000 franchi annui, ossia circa 1700 franchi per allievo ogni anno.

Le spese non sussidiabili ammonterebbero così a 3450 franchi annui per allievo, e dovrebbero andare a carico dei Cantoni.

c. Partecipazione dei Cantoni e degli allievi

Per stabilire la ripartizione delle spese tra i Cantoni occorre chiarire le seguenti questioni:

- aa.* La ripartizione dei posti disponibili nella scuola e il versamento di un importo fisso;
- bb.* La ripartizione delle spese annuali nette;
- cc.* La retta degli allievi provenienti da Cantoni non facenti parte del concordato;
- dd.* Il trattamento degli svizzeri dell'estero e degli allievi stranieri.

Su questi punti osserviamo quanto segue:

aa. La ripartizione dei posti disponibili

Affinchè ad ogni Cantone sia riservato un numero di posti prioritari adeguato alle esigenze della sua agricoltura, i 120 posti a disposizione sono da ripartire secondo la chiave indicata nel concordato.

Qualora tutti i Cantoni pagassero la somma fissa di 1500 franchi annui. Per ogni posto riservato, occupato che sia o no, la scuola potrebbe contare ogni anno su 180 000 franchi d'entrata. Inoltre ogni Cantone sarebbe interessato a far occupare i posti per cui ha pagato il contributo.

bb. Ripartizione delle spese annuali nette (spese nette d'esercizio)

Le spese nette si ottengono sottraendo dalle spese annue lorde della scuola i proventi delle rette e delle tasse scolastiche, i contributi della Confederazione e dei Cantoni, gli introiti registrati in occasione di corsi, conferenze e altre manifestazioni, il saldo attivo dell'anno amministrativo precedente, come anche altre entrate eventuali.

Le spese nette così computate saranno ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli allievi in essi domiciliati che hanno frequentato i corsi durante quell'anno amministrativo.

cc. Retta degli allievi provenienti dai Cantoni non facenti parte del concordato

I Cantoni non facenti parte del concordato sono liberati dal pagamento dell'importo fisso di 1500 franchi annui per ogni posto riservato. In tal caso il concordato prevede che l'allievo debba pagare un contributo alle spese annue nette più una tassa fissa che ammonterebbe a 10 franchi il giorno (un semestre conta 200 giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi, e la tassa fissa ammonterebbe perciò a franchi 2000). Qualora il Cantone non dovesse assumersi quest'importo, esso dovrebbe essere sopportato per intero dall'allievo. Questo fatto renderebbe la formazione di tecnici di detti Cantoni tanto gravosa da escluderne praticamente la frequenza.

dd. Svizzeri dall'estero e stranieri

Questi casi saranno disciplinati mediante un ordinamento interno.

G. Borse

È indispensabile d'assegnare delle borse di studio agli studenti che pur avendo le capacità mancano dei mezzi necessari per proseguire la formazione. L'ordinamento è uguale a quello previsto per gli studenti presso la divisione dell'agricoltura della Scuola politecnica federale (Legge sull'agricoltura art. 13). Sono previste delle borse di 750.— fr. per semestre semprechè il Cantone o terzi contribuiscano in parti uguali. Al momento è ancora impossibile prevedere quale sarà la somma necessaria per queste borse.

H. Il concordato intercantonale

Circa lo statuto giuridico della futura scuola tecnica superiore d'agricoltura, abbiamo concluso che la forma più adatta è quella del concordato intercantonale che permette una partecipazione diretta dei Cantoni all'istituzione. Per i dettagli rinviamo al testo allegato.

In data 31 maggio 1963, le risposte dei Governi Cantionali concernenti l'adesione al disegno di concordato potevano essere così raggruppate:

adesione senza alcuna riserva formale	14
adesione con qualche riserva	2
adesione con importanti riserve	4
risposte negative	5

25

Alcuni Cantoni della Svizzera francese hanno formulato delle riserve circa la creazione d'una scuola tecnica superiore specializzata in viticoltura, enologia, sidreria, frutticoltura e giardinaggio. Una commissione speciale della conferenza dei direttori cantionali dell'agricoltura svolgerà uno studio speciale su questo problema.

I. Osservazioni circa il disegno di legge e di decreto.

Per la creazione della scuola tecnica superiore d'agricoltura occorre emanare due atti legislativi, segnatamente un decreto federale concernente la partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione e di attrezzatura e una legge federale concernente le disposizioni di durata illimitata.

a. La costituzionalità dei disegni

I due atti si fondano sugli articoli 31 *bis*, capoverso 2, e 34 *ter*, capoverso 1, lettera *g*, della Costituzione federale. Secondo il primo disposto la Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale, emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e prendere misure in favore di singoli rami dell'economia o di professioni. Secondo l'articolo 34 *ter*, capoverso 1, lettera *g*, la Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulla formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi dell'economia domestica. Per le disposizioni penali la legge si fonda sull'articolo 64 *bis* della Costituzione federale. Le disposizioni dei due disegni sono contenute nei limiti di quelle sopracitate.

b. Il decreto federale

Nell'allegato disegno di decreto federale è previsto un sussidio federale di 3 milioni di franchi per le spese di costruzione e d'installazione. Questa somma dovrà essere adeguata al rincaro registrato per i prezzi di costruzione a contare dal 1° aprile 1961, perchè il bilancio di previsione si fonda sull'indice di allora (237,1). Il decreto è necessario siccome la legge sull'agricoltura, del 3 ottobre 1951, nell'articolo 15, capoverso 1, numero 5, dispone che la Confederazione può assegnare alle scuole d'agricoltura dei sussidi fino ad un massimo di 200.000 franchi.

Il decreto è sottoposto a referendum.

c. La legge federale

L'articolo 1 definisce la scuola tecnica superiore come all'articolo 45 del disegno di legge sulla formazione professionale (FF 1962, 1533). Facciamo qui notare che anche le scuole di viticoltura e d'enologia di Losanna e di Wädenswil vorrebbero essere riconosciute come scuole tecniche superiori d'agraria parimente alla scuola oggetto del concordato. È probabile che altri istituti d'insegnamento superiore domandino questo riconoscimento. In tali casi occorrerà esaminare se sono adempiute le condizioni richieste.

L'articolo 2, identico per contenuto all'articolo 46 della legge sulla formazione professionale, concerne il titolo da conferire ai diplomati. Invece di « ingegnere- tecnico STS » (titolo corrispondente all'ordinamento

stabilito da detta ultima legge) si è preferito coniare il titolo di « tecnico agronomo STS ». Per denominarsi pubblicamente con questo nome bisogna, dopo aver terminato il tirocinio e la pratica suppletiva, frequentare una scuola d'agricoltura ed in seguito seguire un corso di almeno tre o quattro semestri presso la scuola tecnica superiore.

Siamo sicuri che dopo questa formazione l'allievo merita il titolo sopracitato. Dal confronto fatto con le scuole estere risulta che le nostre esigenze non sono inferiori alle loro.

L'articolo 3 stabilisce i sussidi massimi della Confederazione. Esso prevede inoltre la possibilità di concedere delle borse di studio.

L'articolo 4 contiene le disposizioni penali, analoghe a quelle dell'articolo 57 della legge sulla formazione professionale e intese ad impedire l'abuso di titoli.

d. Preavviso dei Cantoni e delle associazioni interessate

Giusta la disposizione dell'articolo 32 della Costituzione federale, i Cantoni, l'Unione svizzera dei contadini e l'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi sono stati invitati ad esprimere il loro parere sugli atti legislativi in questione.

In data 1° agosto 1963 abbiamo avuto le risposte di 22 Cantoni, talune approvanti il progetto, altre contenenti una riserva circa la rinuncia di adesione al concordato.

L'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e l'Unione svizzera dei contadini hanno approvato i disegni.

Fondandoci su quanto esposto vi proponiamo di accettare il disegno di decreto federale allegato concernente la concessione d'un sussidio federale straordinario per la costruzione d'una scuola tecnica superiore d'agraria, e il disegno di legge sulle scuole tecniche superiori d'agraria.

Vogliate gradire, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 agosto 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Vicepresidente:

L. von Moos.

Il Vicecancelliere:

F. Weber.

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto concernente la concessione d'un sussidio federale straordinario per la costruzione di una scuola tecnica superiore d'agraria e d'un disegno di legge sulle scuo...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	36
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8826
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.09.1963
Date	
Data	
Seite	1128-1144
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 702

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.